

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## LXXIV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	793
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Aumento da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato della C. E. C. A. (3274) . . . . .	793
PRESIDENTE . . . . .	793, 794, 795
VILLABRUNA, <i>Relatore</i> . . . . .	793
FARALLI . . . . .	794
PEDINI . . . . .	794
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i> . . . . .	794
Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234. (3275) . . . . .	795
PRESIDENTE . . . . .	795, 796, 797
CIBOTTO, <i>Relatore</i> . . . . .	795, 796, 797
FARALLI . . . . .	796
BERNIERI . . . . .	796
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i> . . . . .	797
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	798

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Delli Castelli Filomena e La Malfa.

**Discussione del disegno di legge: Aumento da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per il rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C. E. C. A. (3274).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per il rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A. ».

Prego il relatore, onorevole Villabruna, di riferire su questo disegno di legge.

VILLABRUNA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si riallaccia alla legge 12 ottobre 1956, n. 1324, la quale prevedeva delle

particolari provvidenze da parte dello Stato a favore della Società carbonifera sarda. Tra l'altro era previsto che lo Stato avrebbe rimborsato a detta società le somme corrisposte a titolo di indennità extra contrattuale a quegli operai che avessero presentato le loro dimissioni. Di fatto sono state accettate le dimissioni di 700 operai di modo che lo stanziamento iniziale di 450 milioni si sarebbe pressoché esaurito.

Attualmente la Società carbonifera sarda ha riaperto i licenziamenti. Si prevede che gli operai che volontariamente si dimetteranno saranno 650.

La C.E.C.A., a sua volta, si è dichiarata disposta di concorrere non soltanto col contributo di 150 mila lire *pro capite*, ma anche di corrispondere un ulteriore contributo di 150 mila lire pure *pro capite* per il trasferimento degli operai che si sono dimessi. Inoltre la C.E.C.A. ha dichiarato che, nella eventualità che queste somme non fossero interamente assorbite a titolo di corresponsione di indennità extra contrattuali, il residuo dovrebbe essere impiegato per la costruzione di alloggi per gli operai oppure alla apertura di corsi di addestramento professionale.

Il Governo ritiene che lo stanziamento debba essere elevato a lire 848 milioni 500 mila. Non posso altro che esprimere parere favorevole al disegno di legge per una duplice considerazione: prima di tutto, perché è riconosciuto che per arrivare al risanamento della Società carbonifera sarda occorre provvedere all'alleggerimento della mano d'opera che è indubbiamente esuberante e completamente inutilizzabile. In secondo luogo, perché le iniziative sociali proposte dalla C.E.C.A., cioè la costruzione di alloggi per gli operai e l'apertura di corsi di addestramento professionale, non ci possono non trovare favorevoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FARALLI.** Penso che non vi siano obiezioni al disegno di legge. Tutto quello che favorisce le esigenze degli operai deve essere da noi incoraggiato ed approvato, anche se il provvedimento non è come noi vorremmo che fosse.

A proposito del « Sulcis » vorrei raccomandare al Governo di tener conto delle possibilità che vi sono per l'impiego di fossili non perfettamente completi, come appunto il « Sulcis » e la lignite, sia per la gassificazione fatta con sistemi moderni sia per la produzione di sostanze chimiche industriali, specialmente agrarie.

Per il « Sulcis » credo che ancora ciò non si sia fatto. Sarebbe opportuno studiare la possibilità di ritrarre dal « Sulcis » delle quantità di zolfo, di cui noi abbiamo bisogno. Tale zolfo verrebbe a costare meno di quello che si ritrae dalle miniere. Vi è un sistema che è adoperato per le miniere di lignite in Umbria. Tale sistema si è ormai diffuso in molte parti del mondo, compresa la Russia, la quale, pur essendo molto ricca di carbone di prima qualità, tuttavia sfrutta la lignite (invece del *coke*) proprio per la produzione dei gas, per la produzione di zolfo e di altri sottoprodotti che servono per la preparazione di concimi per l'agricoltura.

Ora, il problema del « Sulcis » non ci tormenta da oggi, perché direi che è diventato dolorosamente endemico. Perciò richiamo l'attenzione su questo punto dell'onorevole Sottosegretario. A tale problema avevo accennato anche nel corso del mio intervento in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Ad ogni modo, non è questo il problema che ci interessa. Vorrei solo che si vedesse, anche sotto questo punto di vista, il problema del « Sulcis » per attenuare le conseguenze sociali che potrebbero derivare dalla sospensione della produzione di questo materiale che, sotto un certo aspetto, non diventa che di emergenza e di riserva e che ci potrebbe essere utile domani in una ipotesi che noi ci auguriamo lontana di millenni.

Dando la nostra approvazione di principio al disegno di legge in esame, raccomandiamo dunque all'onorevole Sottosegretario quanto abbiamo detto.

**PEDINI.** L'onorevole Faralli ha toccato la sostanza della situazione del « Sulcis », di cui si è parlato anche in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Sul disegno di legge in esame siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Faralli, penso che si potrà esaminarlo ed ampiamente discuterlo, in altra sede, oggi stesso, quando esamineremo, in sede referente, il provvedimento concernente provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

**SULLO,** *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Sono lieto di constatare l'unanimità della Commissione sul disegno di legge al nostro esame. Non ho, perciò, nulla da aggiungere.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

È elevata da lire 450 milioni a lire 848.500.000 la spesa massima autorizzata con l'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1324, quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta autorità della C. E. C. A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 398.500.000 sarà fatto fronte, per lire 90 milioni e lire 248.500.000 a carico, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli nn. 495 e 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, e per lire 60 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 498 del predetto stato di previsione per la gestione 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234. (3275).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Prego l'onorevole Cibotto di riferire su questo disegno di legge.

CIBOTTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame vuol favorire le necessità dei piccoli industriali, dei

commercianti e degli artigiani che hanno beneficiato delle provvidenze previste dall'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234. In base a tali disposizioni sono stati concessi, a suo tempo, dei mutui per gli impianti industriali e gli immobili danneggiati o distrutti a seguito di pubbliche calamità, mutui ammessi al consolidamento per 10 anni. I mutui concessi per la ricostituzione delle scorte non godono di tale beneficio. Le imprese che hanno fatto ricorso ad essi devono restituire le somme entro un periodo massimo di 4 anni.

Ora accade che le imprese sinistrate o danneggiate da pubbliche calamità, specialmente quelle del Polesine, che dal 1951 in gran parte hanno assistito ad altre 12 alluvioni, non si trovano nella possibilità di estinguere i mutui relativi alle scorte nel quadriennio previsto dalle leggi.

I mutui sono stati concessi, a suo tempo, previo esame di una commissione composta fra l'altro dal prefetto e dall'intendente di finanza, la quale ha esaminato nel suo complesso la posizione dell'impresa. Oggi sarebbe estremamente difficile iniziare dei procedimenti coattivi per ritornare in possesso delle somme non pagate, sarebbe difficile stabilire la parte del finanziamento relativa agli impianti e quella relativa alle scorte.

Che cosa abbiamo chiesto al Governo? Abbiamo chiesto il consolidamento per 10 anni anche dei mutui concessi per la ricostituzione delle scorte. Il Governo, molto gentilmente, ha accolto la nostra richiesta.

Poiché si tratta di prestiti, e non di donazioni a fondo perduto, provvedendo al consolidamento cessa il gravame a carico dello Stato per la parte relativa agli interessi. In sostanza, si ha una dilazione nella riscossione dei crediti.

Nel disegno di legge si prevede che, in occasione della concessione del consolidamento dei mutui in parola saranno esaminate le condizioni delle singole aziende e, perciò, qualora vi siano dei crediti pericolanti, date le condizioni di difficoltà particolari di qualche impresa, si provvederà alla richiesta di ulteriori garanzie.

Tengo anche a dichiarare che i piccoli industriali, i commercianti e gli artigiani, e specialmente quelli della provincia di Rovigo, che hanno beneficiato di questi mutui sono anche dei proprietari, sia pur modesti, di immobili, colpiti da ipoteca di primo grado a favore dello Stato.

Rilevo che è indispensabile che il disegno di legge al nostro esame venga approvato con una certa urgenza, in quanto gli istituti di credito, man mano che scadono i 4 anni, iniziano la procedura contro queste categorie costringendole a chiedere il fallimento. Lascio immaginare ai colleghi la situazione che si potrà verificare in mancanza di un provvedimento, specie nella provincia di Rovigo dove, nella maggior parte delle zone, l'alluvione, dopo il 1951, si è verificata, come già ho detto, per ben 12 volte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Evidentemente le ragioni che ha esposto l'onorevole relatore hanno una fondatezza soprattutto pratica, se non giuridica.

Io penso che, allorché abbiamo approvato la legge che accordava questi crediti mutuati, commetteremo l'errore di dividere le scorte dagli strumenti di lavoro.

Ora, ove le scorte costituiscano un elemento fondamentale di produzione, e non sia stato possibile, entro quattro anni, ricostituire i debitori vengono fatti fallire dal loro mutuante.

Da qui nasce la necessità di non continuare nella distinzione, perché, se il mutuato, piccolo industriale o artigiano, avesse la possibilità di pagare il debito che ha contratto per le scorte in quanto le ha già lavorate, le ha già fatte fruttare, non subirebbe l'umiliazione di trovarsi con un debito mutuato in quella forma, e soprattutto non pagherebbe anche l'interesse.

Quindi penso sia opportuno venire incontro a questa esigenza, che poi allo Stato non costa sostanzialmente nulla. Costerà all'istituto — non so se si tratti dell'istituto per il medio credito — il reintegro di quel determinato capitale. Ma, trattandosi di cifre non eccessivamente elevate, credo che si possa senz'altro aiutare questa gente perché risolva il problema delle scorte. Altrimenti determineremo delle situazioni di dissesto, perché il piccolo industriale, l'esercente che non può pagare il debito contratto per le scorte, verrà fatto fallire dal creditore o da chi ha concesso il mutuo. In tal caso l'istituto subentrerà nella proprietà di questi artigiani o piccoli industriali, ma cosa ne farà? Collezione?

Lo Stato può assumersi la funzione della croce rossa per i grandi stabilimenti — questo lo comprendo — perché vi sono delle riserve connaturate nella stessa struttura, nella stessa organizzazione del complesso. Ma nel caso di un piccolo industriale che abbia, per esempio,

una officina, cosa ne può fare lo Stato ovvero l'istituto per il medio credito?

Queste sono le ragioni per cui, a mio giudizio, sarebbe necessario abbinare le due cose, in modo da assicurare a colui che è stato mutuato uno spazio di tempo tale che gli consenta veramente la possibilità di lavorare, di mercanteggiare sopra a queste somme che gli sono state concesse.

BERNIERI. Desidero avere dal relatore un semplice chiarimento. L'articolo unico dice che il Ministro per il tesoro « può » concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento, ecc. Ora, questa discrezionalità del Ministro del tesoro a quale criterio deve ispirarsi?

CIBOTTO, *Relatore*. Bisogna tener presente che, anteriormente, la legge prevedeva il consolidamento, per dieci anni, per i mutui relativi alla parte immobiliare ed ai macchinari, mentre i finanziamenti per la ricostituzione delle scorte erano ammessi ad una razziazione non superiore ai quattro anni.

BERNIERI. Insomma, in quali casi verrà concesso il consolidamento? in base a quali criteri? Perché se la legge, come si dice, è uguale per tutti, tutti coloro i quali si troveranno nelle condizioni previste dal disegno di legge dovranno avere la possibilità di far ricorso al provvedimento. Ma questa discrezionalità non mi pare che si fondi su niente di obiettivo.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale e di dare la parola al relatore perché possa rispondere, mi permetto di intervenire come membro di questa Commissione.

Ho molto apprezzato la tesi sostenuta dall'onorevole Faralli e, quindi, le osservazioni fatte dall'onorevole Bernieri.

Nella specie sono favorevole al progetto di legge soprattutto per il ripetersi delle alluvioni nella zona che è in tanta parte riguardata dal disegno di legge. Però non mi sentirei di sostenere, in seno alla nostra Commissione, la rottura di quella distinzione — che è una distinzione classica — tra credito di esercizio e credito di non esercizio. rottura che conseguirebbe all'accettazione *sic et simpliciter* della tesi sostenuta dall'onorevole Faralli, dato che la distinzione ha il suo fondamento nella natura stessa delle cose. Le scorte di esercizio hanno questo nome perché sono investimenti il cui recupero avviene entro brevi cicli. Ora, se ammettessimo una deroga in linea di principio a questa distinzione, che è così radicata come strumento per analizzare le necessità finanziarie delle aziende, abban-

doneremmo uno dei punti fermi in questa materia, che ritengo invece opportuno non abbandonare mai; perché, una volta abbandonato ci potremmo trovare nella necessità di apportare delle modifiche anche in altri settori, dove la variazione non sarebbe giustificata da nessuna circostanza di fatto.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Berneri, credo di poter rispondere che nell'articolo unico si fa riferimento al divieto di ammettere a consolidamento i finanziamenti per la ricostituzione delle scorte introducendo una deroga, proprio per far intendere che il principio della distinzione tra finanziamenti di esercizio e finanziamenti delle immobilizzazioni tecniche rimane impregiudicato. Solo che, dinanzi a delle concrete situazioni di fatto, come quelle a cui ha alluso l'onorevole relatore, dinanzi cioè al ripetersi ciclico di determinati eventi dannosi, può essere giustificata la parificazione dei mutui per la ricostituzione delle scorte ai mutui contratti per il ripristino degli impianti.

Se noi ci allontanassimo da queste distinzioni, che rappresentano delle boe di ancoraggio per i nostri ragionamenti, probabilmente faremmo cosa poco conveniente per la nostra Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e prego l'onorevole relatore di rispondere alle osservazioni che sono state fatte.

**CIBOTTO, Relatore.** Ringrazio il Presidente per quanto egli ha voluto dire.

Desidero chiarire all'onorevole Berneri che, per il termine « può », occorre tenere presente come questi prestiti siano stati concessi dallo Stato con la compartecipazione degli istituti di credito, i quali hanno sui finanziamenti una responsabilità del 20 per cento. Nel caso che un mutuato, alla scadenza dei quattro anni — e questa ipotesi è quella di fronte a cui ci troviamo ora — ovvero dei dieci anni per i prestiti consolidati relativi alle attrezzature ed agli immobili, non possa pagare, lo Stato perde l'80 per cento, mentre la banca che ha proposto l'operazione deve pagare il 20 per cento.

E si tratta di una esperienza che io ho fatto personalmente. Trovandomi ad essere direttore di banca in quel periodo triste e doloroso, ed essendomi offerto di garantire, io personalmente, per della povera gente che non poteva dare garanzie, sono stato chiamato a rispondere di quel 20 per cento che incautamente — secondo i mie superiori — avrei concesso a della gente che non meritava il beneficio.

Bisogna che siano vagliate di nuovo le posizioni di coloro che hanno ottenuto prestiti per le scorte. Non è che si possa dire per legge che bisogna concedere il beneficio in ogni caso. Se per esempio un tale ha ottenuto per le scorte un prestito di 10 milioni, mentre oggi la sua azienda, in base ad una valutazione sommaria, è ridotta ad un quinto del potenziale che presentava prima, non gli si potrà certo concedere un consolidamento, il che significherebbe perdere tutto, anche perché non si può costringere la banca concedente. Non bisogna dimenticare, infatti, che i prestiti sono stati concessi dalle banche con il contributo dello Stato in parte capitale dell'80 per cento, e contributo nell'interesse per i primi 4 anni.

Se dovessimo concedere il consolidamento, i mutui verrebbero trasferiti ad un nuovo tasso, cioè senza rifusione da parte dello Stato dell'interesse che sarà invece a carico dei beneficiari.

**PRESIDENTE.** Non si dimentichi poi che questi benefici si sommano all'indennizzo per il danno subito; si tratta quindi di un aumento del volano di finanziamento dell'azienda stessa.

**SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Dopo tutte le spiegazioni già date, non ho molto da aggiungere.

Per quanto riguarda il problema di principio, convengo su ciò che ha detto l'onorevole Presidente. Però il disegno di legge attenua questo principio in considerazione della particolare situazione a cui si vuole provvedere.

Pertanto, pur restando fermo il criterio che deve valere per gli altri casi, ritengo che la Commissione possa tenere conto, in questo caso particolare, delle ragioni addotte dal Governo e così bene illustrate dall'onorevole relatore.

Per quanto riguarda il termine « può », non è possibile pensare ad una proroga *ope legis*. È chiaro che ci deve essere un esame analitico e che non si può procedere diversamente. D'altra parte già la legge del 15 maggio 1954 stabiliva giustamente all'articolo 2 che su proposta del comitato, salvo il disposto del primo comma, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio può autorizzare la forma di prestito consolidato. La stessa dizione usata nella legge del 1954 viene usata anche ora.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio,

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può, in deroga al divieto di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità».

Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge — che consta di un articolo unico — sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Aumento da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al trattato della C.E.C.A. » (3274)

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234 » (3275).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

*La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berneri, Biaggi, Bigiandi, Buttè, Caprara, Cibotto, Colleoni, Di Prisco, Dosi, Failla, Farralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Grilli, Invernizzi, Lami, Pedini, Pignatelli, Pigni, Sacchetti, Sammartino, Tonnetti, Valsecchi, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

*Sono in congedo*

Delli Castelli Filomena e La Malfa.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI